

Prot. CNCPT n.226/2014

Alle Presidenze e Direzioni dei CPT

Alle Presidenze e Direzioni dei Coord.
Regionali dei CPT

e p.c. Alle Parti Sociali

Ai componenti il C.d.A. della CNCPT

Roma, 14 ottobre 2014

Circolare n. 27214/2014

Oggetto: Bando FIPIT INAIL.

Facciamo seguito alla segnalazione inviata ai CPT il 21 luglio 2014 e pubblicata in pari data sul sito web della scrivente Commissione nazionale sotto il riquadro notizie, relativa al Bando FIPIT, attraverso il quale INAIL ha messo a disposizione del settore un finanziamento di 9.417.297 euro per sostenere piccole e micro imprese che migliorino le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Il finanziamento è concesso per l'acquisto di macchine che consentano di ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall'alto nei cantieri temporanei e mobili. Le imprese di costruzioni potranno chiedere il finanziamento presentando istanza per via telematica e realizzando l'intervento entro 6 mesi dall'approvazione. Le domande dovranno essere inoltrate dal 3 novembre al 3 dicembre 2014.

Nel rinviare ad una puntuale lettura del bando e dei suoi allegati destinati alle imprese edili, sottolineiamo che **alla richiesta di finanziamento deve essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione rilasciata da ente bilaterale o organismo paritetico del settore di riferimento (CPT) che attesti l'efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.**

Pertanto si invitano tutti i CPT che non avessero già provveduto, a dare ampia divulgazione del bando in oggetto e a predisporre quanto necessario per rispondere alle richieste di attestazione che perverranno da parte delle imprese richiedenti.

La Commissione nazionale rimarrà a disposizione per qualsiasi eventuale necessità.

Cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE
(Vincenzo Mudaro)



IL PRESIDENTE
(Marco Garantola)



Faq

Settore edilizia

1. Cosa deve contenere la “Descrizione complessiva del progetto”?

Deve contenere la descrizione degli interventi (massimo tre) per cui si richiede il finanziamento in funzione dei rischi che si intendono ridurre nei cantieri temporanei e mobili; in particolare, il finanziamento è destinato alla riduzione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall'alto.

2. Quali sono le macchine ammissibili al finanziamento?

Le macchine ammissibili al finanziamento devono rispettare tutti i requisiti tecnici contenuti nell'allegato 2 al bando. Di seguito si fornisce un elenco a scopo esemplificativo delle tipologie di macchine ammissibili al finanziamento tra quelle di più frequente utilizzo nelle attività dei cantieri mobili e temporanei:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- montacarichi e ascensori da cantiere;
- ponti sospesi dotati di argano;
- piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna;
- carrelli semoventi a braccio telescopico eventualmente attrezzati con accessori per la movimentazione meccanica dei carichi ivi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone;
- motocarriole;
- minidumper e pale cariatrici con massa operativa minore o uguale a 4500 kg eventualmente corredati di accessori per il sollevamento;
- miniescavatori con massa operativa minore o uguale a 6000 kg eventualmente corredati di accessori per il sollevamento;
- argani e paranchi da cantiere.

3. Che cosa si intende per macchina movimento terra?

Per “macchine movimento terra” sono da intendersi le macchine semoventi principalmente destinate allo scavo, al carico, al trasporto, alla distribuzione, alla compattazione di terra, roccia o materiale assimilabile.

4. È corretto affermare che le macchine movimento terra ammesse dal bando sono gli escavatori con massa operativa ≤ 6.000 Kg e tutte le altre macchine movimento terra (pale, terne) con massa operativa ≤ 4.500 Kg?

L'affermazione è corretta. Infatti, secondo l'allegato 2 sono ammesse le macchine movimento terra solo se “compatte”. La nota 1 definisce come macchine movimento terra compatte quelle con massa operativa minore o

uguale a 4.500 kg, con l'esclusione degli escavatori che possono avere massa operativa minore o uguale a 6000 kg.

5. Che cos'è la massa operativa di una macchina movimento terra?

La massa operativa di una macchina movimento terra è una caratteristica della macchina; il suo valore deve essere fornito dal fabbricante della stessa.

6. Cosa si intende per tipo di movimentazione?

Il tipo di movimentazione è il movimento orizzontale e/o sollevamento verticale del carico. In particolare, il movimento orizzontale è legato alla mobilità della macchina (carro di base o altro) con carico e non a eventuale sfilo o brandeggio della struttura estensibile.

7. La gru montata su un rimorchio può essere finanziata, a esclusione del rimorchio?

No, la gru destinata a essere montata su un mezzo di trasporto non è ammessa a finanziamento. Le gru installate su veicolo o su rimorchio sono esplicitamente escluse dal finanziamento. Le gru pronte per essere installate e che possono funzionare solo dopo essere state montate su un mezzo di trasporto non rientrano nelle definizioni di macchina così come specificate nel medesimo allegato.

8. È possibile modificare il proprio mezzo con l'acquisto di una gru usufruendo dei contributi di cui al bando Fipit?

Il bando non esclude a priori tutte le gru dal finanziamento, ma esclude solo quelle montate su veicolo o su rimorchio e le gru vendute separatamente e destinate ad essere montate su un mezzo di trasporto (vedi risposta al quesito n. 7).

9. I carrelli elevatori sono sempre ammessi?

Secondo quanto previsto dall'allegato 2 del bando, le macchine ammesse al finanziamento devono essere destinate all'utilizzo nei cantieri temporanei o mobili come definiti dall'art. 89 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X al decreto. Pertanto sono ammessi esclusivamente i carrelli elevatori progettati per essere utilizzati nei cantieri temporanei o mobili, e quindi idonei anche a svolgere manovre su terreni accidentati.

10. Nel caso di cantieri temporanei e mobili allestiti in regione diversa da quella dove ha sede l'impresa la domanda di contributo presso quale regione deve essere presentata?

Tra i requisiti che i soggetti beneficiari devono soddisfare al momento della presentazione della domanda, l'art.5, secondo punto, al bando Fipit, prevede che l'impresa abbia attiva nel territorio/provincia autonoma, ove presenta la domanda di contributo, un'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto.

L'unità produttiva, come definita dalla normativa in materia di salute e sicurezza (art.2, comma 1, lett.t, del d.lgs 81/2008 e s.m.i.) è "lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" e ad essa è

associata, ai fini assicurativi Inail, una posizione assicurativa territoriale (Pat). Pertanto, in coerenza con la gestione del rapporto assicurativo Inail, la domanda di contributo relativa a macchine da utilizzare presso cantiere temporaneo e mobile andrà presentata nella regione in cui l'impresa ha attiva la Pat su cui è stato denunciato il cantiere ed è assicurato il relativo rischio, anche nel caso in cui il cantiere svolga la propria attività in altra regione rispetto a quella della sede dei lavori della Pat.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2014
